



STUDIO DALL'OSSO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

Canone abbonamento RAI

----- O o O -----

Con la presente circolare informativa si intende fare chiarezza circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pagare il così detto "Canone di abbonamento RAI".

Il "Canone abbonamento RAI" è previsto dall'art. 1 del RDL n. 246/1938.

In seguito all'evoluzione tecnologica il presupposto per il pagamento del tributo si è esteso ad altre apparecchiature che esulano da quelli originariamente previsti (prima la radio poi, successivamente, la televisione).

Al fine di fare chiarezza circa l'argomento il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, il 22/12/2012, ha espresso, indirizzandolo all'allora Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ente quest'ultimo deputato alla riscossione del tributo, un chiarimento volto ad identificare quali siano i mezzi tecnici, le apparecchiature, atte o adattabili alla ricezione della Radiodiffusione e quelli, invece, non atti. Il possesso, indipendentemente dall'uso, delle prime due tipologie di apparecchiature determina la necessità di pagare il tributo il possesso della terza tipologia non determina la necessità di pagare il tributo.

In sintesi:

Tipologie di apparecchiature ATTE alla ricezione della Radiodiffusione	Tipologie di apparecchiature ADATTABILI alla ricezione della Radiodiffusione	Tipologie di apparecchiature NE' ATTE NE' ADATTABILI alla ricezione della Radiodiffusione
<u>SI' CANONE RAI</u>	<u>SI' CANONE RAI</u>	<u>NO CANONE RAI</u>
<ul style="list-style-type: none">- Ricevitori TV fissi;- Ricevitori TV portatili;- Ricevitori TV per mezzi mobili;- Ricevitori TV per mezzi fissi,- Ricevitori radio fissi;- Ricevitori radio portatili;- Ricevitori radio per mezzi mobili;- Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).	<ul style="list-style-type: none">- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;- Chiavette USB dotata di sintonizzatore radio/TV;- Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;- Decoder per la TV digitale terrestre;- Ricevitore radio/TV satellitare;- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	<ul style="list-style-type: none">- PC senza sintonizzatore TV;- Monitor per computer;- Monitor per computer;- Casse acustiche;- Videocitofoni.

Sussistendo le suddette condizioni il "Canone abbonamento RAI", definito "Canone abbonamento speciale Rai" è dovuto anche da aziende e professionisti.

Gli estremi del pagamento vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del soggetto. Tale misura ha il compito di verificare chi paga e chi non il suddetto tributo. Si invitano quindi i clienti dello studio da comunicare gli estremi del pagamento al fine di poter permettere il puntuale adempimento del dovuto.

Per maggiori precisazioni si allegano i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico e, per ulteriori approfondimenti, si rimane a disposizione.

Imola, 27 giugno 2014

STUDIO DALL'OSSO